

D.L. 95/2012
EMENDAMENTI APPROVATI nelle sedute del 26 luglio 2012
(in rosso segnati i numeri degli em. approvati di cui per ora non è disponibile il testo)

1.92 (testo 2)

MORANDO

Il primo periodo del comma 21 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto».

1.128

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«27. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

1.1000/9 (testo 2)

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Alla lettera h), alle parole: "Le convenzioni" premettere: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione," e sostituire le parole: "alle stesse condizioni contrattuali" con le seguenti: "alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle".

1.1000/12 (testo 2)

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Alla lettera m), dopo le parole: "anno 2011," inserire le seguenti: "nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile,".

1.1000

I RELATORI

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: "I contratti stipulati" le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge," e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488."
- b) sostituire il comma 2, con il seguente: "All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.""
- c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
 - all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";
 - all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";
 - all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.";

- all'articolo 113, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale."

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale."

e) sostituire il comma 14, con il seguente: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura."

f) sostituire il comma 15, con il seguente: "Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge."

g) al comma 16, sostituire le parole da "ferma restando" fino a "contrattuali" con le seguenti: "a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi."

h) dopo il comma 16, inserire il seguente: "16 bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente."

i) al comma 18, in fine, dopo le parole "delle pubbliche amministrazioni" aggiungere le seguenti parole: "nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement* di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza."

l) al comma 26, sostituire le parole " 20 milioni" con le seguenti: " 25 milioni" e le parole: "35 milioni" con le seguenti: "30 milioni"

m) aggiungere in fine il seguente comma:

"26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento."

2.1000/3

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole: "gennaio 2013," sostituire le parole: "sono rideterminate" con le seguenti: "sono ridotte".

2.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali ivi previste. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono rideterminate le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente."

c) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo."

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo n. 165 del 2001" aggiungere "avviate alla predetta data"

e) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

f) dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti

disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.".

g) al comma 17, sostituire le parole: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro" con le seguenti: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto" e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole "preventiva o successiva".

h) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
"20-bis. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012.

20-ter. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-quater. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione."

2.0.9 (testo 3)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MASCITELLI

All'articolo 2, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

20-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis:

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.";

20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.104

TANCREDI, MAZZARACCHIO

Il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20% operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla

immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa».

3.8 (testo 2)

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: "concedono" con le seguenti: "possono concedere".

3.1000/4

Il Governo

All'emendamento 3.1000, alla lettera c), capoverso "19-bis", apportare le seguenti integrazioni:

- *al primo periodo, dopo le parole: "costituente l'Arsenale di Venezia," inserire le seguenti: "con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali";*
- *al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" inserire le seguenti: ", d'intesa con il Ministero della difesa,".*

3.1000

I RELATORI

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4,

- le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2015";
- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data";
- al terzo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"

b) dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione."

c) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente articolo, l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento."

5.1000/5

5.1000

I RELATORI

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "utilizzate" aggiungere le seguenti: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo le parole: "sicurezza pubblica", inserire le seguenti: ", per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,".

b) al comma 10, lett. b), dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente: "9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale."

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lett. b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto."

d) sostituire il comma 11, con i seguenti:

"11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi."

e) aggiungere in fine il seguente comma:

"14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi contenuti nei commi 2, 7, 8 e 9 del presente articolo nonché dei commi 1 e 4 dell'articolo 3".

VALDITARA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è sostituito dal seguente:

"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni *ad personam*, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione"».

6.1000/2,

6.1000

I RELATORI

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 14, sostituire le parole "previsti dal piano finanziario di cui al comma 10", con le seguenti: ", dal corrente esercizio finanziario, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,"
- b) al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: "Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione."
- c) al comma 16, dopo le parole "In via sperimentale" inserire le seguenti: "per gli esercizi 2013, 2014 e 2015" e dopo le parole "bilancio pluriennale," inserire le seguenti: "assicurandone apposita evidenza,"
- d) al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sentite le Regioni interessate".

6.13

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, a decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione».

7.1000/4,

7.1000

I RELATORI

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
"21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.»"
- b) al comma 34 sostituire i primi due periodi con il seguente: "Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale."
- c) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente

decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi."

d) al comma 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), dopo la parola "296" sono aggiunte le seguenti ", salvo quanto disposto dal comma 875";

- dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) dopo le parole "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti "nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione"»;

- dopo il comma 37 è inserito il seguente comma:

«37-bis. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confluita nei fondi di cui al comma 601";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 svolti dagli istituti tecnici superiori."».

e) sostituire il comma 42 con il seguente:

"42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli incrementi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi dal presente comma, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. Tali incrementi possono essere disposti dalle Università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

a) il 25% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) il 50% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;

c) il 100% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50% del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico."»

f) dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

"42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

"42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo."

7.75

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

8.1000/1

8.1000/2

8.1000

I RELATORI

All'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata."

Conseguentemente

- nell'allegato 1, alla voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'importo di 4,0 milioni di euro per l'anno 2012 è incrementato a 24 milioni di euro.
- nell'allegato 3 è soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai singoli enti di ricerca relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatta eccezione per l'Invalsi.

8.19

GERMONTANI, DE ANGELIS, DIGILIO, GALIOTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. (Adeguamento delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000».

All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

All'articolo 4, comma 4-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000». All'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 400 a euro 1.000».

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000».

All'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

14.38

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente

«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile».

14.54

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a"

14.55 (testo 2)

RUSCONI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico», aggiungere le seguenti «, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale».

16.100

TANCREDI, LATRONICO, TOFANI, GRAMAZIO, CURSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.».

16.1000/1 (testo 2)

LEGNINI, CARLONI, ANTEZZA

Alla lettera a), dopo le parole: "incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate", sono inserite le seguenti: ", che vengono comunque ridotte per ultime,".

16.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

b) al comma 12,

– alla lett. a), le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-*sexies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Tabella (articolo 16, comma 12-*bise* 12-*ter*)

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

16.94

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».